

## Verbale d'incontro

Il giorno 28 marzo 2020 si è tenuto in videoconferenza un incontro tra i rappresentanti di Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e di Cgil, Cisl, Uil.

Nel corso della riunione è stato ribadito che:

- Il Fondo FSBA è, ai sensi dell'art 19, comma 6, del Decreto 17 marzo 2020 n. 18, il soggetto tenuto a garantire l'assegno ordinario COVID 19 a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. L'indicazione, confermata nel messaggio Inps n.1287 del 20-03-20 e riscontrata anche nel confronto con il Ministero del Lavoro, conferma la centralità e l'importanza di FSBA come strumento di tutela dei lavoratori e delle imprese del comparto dell'artigianato e valorizza ulteriormente la capacità delle Parti Sociali di intervenire prontamente già nei primi giorni dell'emergenza Corona Virus individuando modalità d'intervento rapido e semplificate attraverso l'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 e le successive delibere degli Organi del Fondo.
- Le risorse finanziarie disponibili risultano peraltro insufficienti rispetto alla platea dei lavoratori beneficiari; è dunque necessaria una significativa integrazione della dotazione finanziaria a favore del Fondo prevista dal Decreto 18/2020 anche perché FSBA, per precise disposizioni normative, è chiamato ad erogare prestazioni fino a concorrenza delle risorse. In tal senso si sono già attivate le Parti Sociali e il Fondo stesso con apposite richieste e segnalazioni ai Ministri del lavoro e dell'Economia ed al Presidente del Consiglio.

Si è inoltre stabilito che:

- Il Fondo debba avere un approccio inclusivo verso le aziende e i lavoratori oggi fuori dal sistema prevedendo apposite modalità agevolate nei tempi di regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari.
- Il Fondo debba essere impegnato per una celere liquidazione delle prestazioni a maggior ragione in questa situazione di grande difficoltà sanitaria economica e sociale.
- Potranno essere presentate dall'1 aprile 2020 richieste di prestazione (nuove o prosecuzioni) a copertura di un periodo fino al 25 aprile 2020 in attuazione della copertura di nove settimane prevista dal decreto 18/2020 con modalità ulteriormente semplificate.
- I necessari adeguamenti del software e le indicazioni operative debbano essere approntati nel più breve tempo possibile e, che sia rafforzata la capacità operativa della struttura di FSBA.

Roma, 28 marzo 2020